

# AMISSIMA PRIVATE

## **Fascicolo Informativo**

---

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TIPO MISTA RIVALUTABILE A  
PREMIO UNICO CON POSSIBILITA' DI VERSAMENTI INTEGRATIVI

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- **Scheda Sintetica**
- **Nota Informativa**
- **Condizione di assicurazione**  
**(comprensivo del regolamento della Gestione Separata)**
- **Glossario**

**Deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.**

PAGINA NON UTILIZZABILE



Entra nella tua area personale,  
accedi al sito **www.amissimavita.it**,  
e con pochi click potrai entrare nella tua area personale **“Le mie polizze”**,  
dove troverai:



**Le coperture assicurative in essere sulle tue polizze**



**Situazione dei pagamenti, quotazioni e scadenze**



**Le tue condizioni Contrattuali**



**Comunicazioni, aggiornamenti... e molto di più**

**Che informazioni occorrono? Poche,**

1. codice fiscale/partita iva,
2. numero di polizza posseduta,
3. indirizzo e-mail (necessario per l'invio delle credenziali di accesso);

Conclusa la registrazione le nuove credenziali di accesso al servizio (username e password) verranno comunicate via e-mail, al primo accesso occorre modificare la password con una di propria scelta e dal secondo accesso in poi inserire username e password personalizzata.

Leggere le istruzioni contenute sul sito internet per l'accesso e l'uso del numero di polizza.



## Consigli per il Cliente

**Per essere certi che le somme dovute vengano effettivamente riscosse si consiglia di:**



**Informare i propri familiari o coloro ai quali hai destinato le somme, dell'esistenza del contratto;**



**Evitare designazioni generiche dando preferenza ad indicazioni nominative, fornendo tutte le informazioni utili – indirizzo, recapito telefonico, email - per consentire alla Società l'identificazione in caso di liquidazione;**



**Se non si vuole che i beneficiari siano a conoscenza dell'esistenza del contratto, informarne un soggetto terzo affinché si attivi al verificarsi dell'evento assicurativo;**



**Per verificare se un familiare deceduto aveva stipulato un contratto con Amissima Vita è possibile farne richiesta attraverso il sito della Società [www.amissimavita.it/contatti/ricerca\\_coperture\\_assicurative\\_vita](http://www.amissimavita.it/contatti/ricerca_coperture_assicurative_vita) oppure tramite l'Intermediario Assicurativo oppure tramite l'ANIA al "Servizio ricerca coperture assicurative vita".**

## Scheda Sintetica

### CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA NELLA FORMA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO (INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 01/05/2018)

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

#### **1. INFORMAZIONI GENERALI**

##### **1a. IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

Amissima Vita S.p.A., Società appartenente al Gruppo Assicurativo Amissima.

##### **1b. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA**

In relazione all'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2017, il patrimonio netto ammonta a 185.879.578 euro, il Capitale Sociale è pari a 50.431.778 euro e le Riserve patrimoniali sono pari a 100.050.849 euro.

Il Solvency Ratio riferito al 31 dicembre 2017 è pari a 203%.

##### **1c. DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO**

AMISSIMA PRIVATE

##### **1d. TIPOLOGIA DEL CONTRATTO**

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

##### **1e. DURATA**

Il contratto ha una durata fissa di 10 anni.

**È possibile esercitare il diritto di riscatto totale o parziale, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza.**

##### **1f. PAGAMENTO DEI PREMI**

Il premio è dovuto al perfezionamento del contratto in unica soluzione (premio unico) nella misura minima di Euro 50.000,00 fino ad un massimo di Euro 3.000.000,00. Il contratto riconosce, inoltre, al Contraente la facoltà di effettuare versamenti integrativi nella misura minima di Euro 10.000,00, comunque sul singolo contratto non potrà essere investito un importo complessivo superiore a Euro 3.000.000,00. La Società si riserva di accettare le proposte di versamento integrativo.

#### **2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO**

Con il presente contratto di assicurazione nella forma Mista rivalutabile a premio unico, il Contraente ha la possibilità di investire il premio unico versato (ed eventuali versamenti integrativi), al netto dei costi gravanti sugli stessi, in una Gestione Separata della Società; a fronte dell'investimento il Contraente beneficerà del capitale rivalutato annualmente. La presente forma assicurativa riconosce una copertura in caso di morte.

Pertanto in caso di decesso dell'Assicurato durante la durata contrattuale, al Beneficiario designato in polizza verrà liquidato il capitale assicurato rivalutato.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riscatto contenuto nella sezione D della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

**L'impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.**

#### **3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE**

**Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:**

##### **a. Prestazioni in caso di vita**

Alla scadenza contrattuale in caso di sopravvivenza dell'Assicurato Amissima Vita S.p.A. pagherà ai Beneficiari il capitale assicurato comprensivo degli incrementi da rivalutazione derivanti dai risultati annui conseguiti fino alla scadenza dalla specifica Gestione Separata cui la forma assicurativa è collegata, denominata C.Vitanuova.

##### **b. Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato**

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale Amissima Vita S.p.A. pagherà ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente il capitale assicurato rivalutato fino alla ricorrenza mensile della data di decorrenza che precede o coincide con la data del decesso.

La prestazione in caso di vita a scadenza o in caso di morte prima della scadenza contrattuale non potrà mai essere inferiore al capitale assicurato iniziale ed il consolidamento della rivalutazione sarà acquisito di anno in anno.

**c Prestazioni in caso di riscatto totale o parziale**

In caso di richiesta di riscatto totale o parziale, sempreché l'Assicurato sia in vita e sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza contrattuale, la Compagnia corrisponderà al Contraente l'importo di riscatto totale al netto delle penalità di riscatto e delle imposte applicabili così come descritte agli articoli 5 e 15 delle Condizioni di Assicurazione.

Il riscatto è esercitabile anche in forma parziale alle medesime condizioni previste per il riscatto totale.

Limitatamente alle **prestazioni in caso di riscatto totale o parziale non è previsto alcun rendimento minimo garantito**. Pertanto la Società non garantisce il consolidamento annuale delle prestazioni in caso di riscatto totale e parziale; ciò comporta che la partecipazione agli utili, una volta dichiarata ed attribuita annualmente al Contraente, **non resta definitivamente acquisita sul contratto**.

**Si evidenzia che il valore liquidato dalla Compagnia sia in caso di decesso che in caso di riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati.**

**Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'Art 1 e dal punto 3.1 Clausola di rivalutazione delle Condizioni di Assicurazione.**

**COSTI**

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

**Il Costo percentuale medio annuo è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'IVASS nella misura del 2% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.**

**GESTIONE SEPARATA "C. VITANUOVA"**

Sesso ed età: qualsiasi

Tasso rendimento degli Attivi: 2%

Durata dell'operazione assicurativa (anni)	Costo Percentuale Medio Annuo Premio Unico € 50.000,00
5	1,63%
10	1,51%

**ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA**

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "C.VITANUOVA" negli ultimi cinque anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2013	4,60%	3,30%	3,35%	1,17%
2014	4,40%	3,10%	2,08%	0,21%
2015	3,49%	2,09%	1,19%	-0,17%
2016	3,34%	1,94%	0,91%	-0,09%
2017	2,72%	1,32%	1,28%	1,15%


**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**4. DIRITTO DI RIPENSAMENTO**

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.

Amissima Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

AMISSIMA VITA S.p.A.  
L'Amministratore Delegato e  
Direttore Generale



## Nota Informativa

### INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 01/05/2018

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

#### **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

##### **1. INFORMAZIONI GENERALI**

Amissima Vita S.p.A. Fondata nel 1971 - Società appartenente al Gruppo Assicurativo Amissima, iscritto con il n. 050 all'Albo Gruppi Ivass, ed assoggettata a direzione e coordinamento del Socio Unico Amissima Holdings S.r.l.

Sede legale e Direzione Generale: Mura di Santa Chiara 1, 16128 Genova, Italia T +39 010 54981 F +39 010 5498518 - Registro delle Imprese di Genova CF 01739640157 PI 03723300103 REA GE 373333 - Albo Imprese Ivass 1.00039 Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14.3.73 (G.U. del 19.4.73 n. 103) amissimavita@pec.amissima.it - [www.amissimagruppo.it](http://www.amissimagruppo.it)

#### **B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE**

##### **2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE**

La presente forma assicurativa, ha una durata fissa di 10 anni salvo l'anticipata risoluzione (Riscatto totale) del contratto richiesta dal Contraente.

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

- in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto;
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale;
- in caso di riscatto totale o parziale nel corso della durata contrattuale;

Per maggiori dettagli relativi alle singole prestazioni, si rinvia all'Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.

La rivalutazione del capitale finalizzata alla liquidazione in caso di vita alla scadenza contrattuale oppure in caso di morte prima della scadenza contrattuale, una volta dichiarata al Contraente, risulta acquisita in via definitiva.

Pertanto sul contratto, in caso di vita alla scadenza contrattuale ed in caso di morte prima della scadenza contrattuale, è previsto il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari allo 0,00%.

**Limitatamente alle prestazioni in caso di riscatto totale o parziale non è previsto alcun rendimento minimo garantito.** Pertanto la Società non garantisce il consolidamento annuale delle prestazioni in caso di riscatto totale e parziale; ciò comporta che la partecipazione agli utili, una volta dichiarata ed attribuita annualmente al Contraente, **non resta definitivamente acquisita sul contratto.**

##### **3. PREMI**

Il Contraente dovrà corrispondere alla Società un premio unico al momento del perfezionamento del contratto.

Il premio pagato dal Contraente è indipendente dall'età all'ingresso e dal sesso dell'Assicurato.

Il Contraente ha facoltà di scegliere l'importo del premio unico, con un minimo di euro 50.000,00 fino ad un massimo di Euro 3.000.000,00.

Il contratto riconosce, inoltre, al Contraente la facoltà di effettuare versamenti integrativi nella misura minima di Euro 10.000,00. La Società si riserva di accettare le proposte di versamento integrativo.

La Società prevede le seguenti modalità di pagamento dei premi:

- bonifico bancario a favore di Amissima Vita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato ad Amissima Vita S.p.A.;
- tutte le altre forme di pagamento previste dalla Società e comunicate all'Intermediario, il quale è tenuto ad esporre in Agenzia apposito "avviso alla clientela".

La Società non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento.

##### **4. MODALITA' DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e denominata Gestione Separata "C.VITANUOVA", di seguito indicata con la sigla "C.VITANUOVA". Per ulteriori informazioni sulla stessa, si rinvia al Regolamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

La partecipazione agli utili, annualmente dichiarata al Contraente, si ottiene sottraendo dal rendimento di cui al punto 10 del Regolamento un'aliquota fissa trattenuta dalla Società pari a 1,40 punti percentuali assoluti.

Qualora il rendimento lordo della Gestione Separata fosse superiore al limite del 3,00%, il valore del minimo trattenuto sopra definito viene incrementato di 0,03 punti percentuali assoluti (c.d. "Overperformance") per ogni decimo di punto percentuale (0,10%) superiore a tale soglia, così come previsto al punto 5 della presente Nota Informativa.

Per le prestazioni in caso di morte prima della scadenza contrattuale ed in caso di sopravvivenza alla scadenza contrattuale è previsto il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari allo 0.00%. La Società garantisce almeno il consolidamento del



capitale rivalutato ad ogni anno.

Limitatamente alle **prestazioni in caso di riscatto totale o parziale non è previsto alcun rendimento minimo garantito**. La misura di rivalutazione del capitale utilizzato in caso di riscatto totale/parziale potrebbe assumere anche un valore negativo determinando un decremento del capitale assicurato. Pertanto la Società non garantisce il consolidamento annuale delle prestazioni in caso di riscatto totale e parziale; ciò comporta che la partecipazione agli utili, una volta dichiarata ed attribuita annualmente al Contraente, **non resta definitivamente acquisita sul contratto**.

Il meccanismo di rivalutazione delle prestazioni è evidenziato mediante il Progetto esemplificativo contenuto alla Sezione E. Si sottolinea come i valori in esso esposti derivino da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in valuta corrente, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

Per maggiori informazioni relative ai criteri di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili si rinvia al punto 3.1 Clausola di rivalutazione delle Condizioni di Assicurazione.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

## C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

### 5 COSTI

#### 5.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE

##### 5.1.1 COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

E' prevista l'applicazione di un diritto fisso di € 25,00 sul premio unico.

Il caricamento applicato in funzione del livello di premio e sui versamenti integrativi è indicato nella seguente tabella:

Da	a	Caricamento %
€ 50.000	€ 249.999	1,00%
€ 250.000	€ 499.999	0,85%
€ 500.000	€ 3.000.000	0,35%

##### 5.1.2 COSTI PER RISCATTO

In caso di riscatto totale o parziale sono previste le penalizzazioni di cui alla seguente tabella con applicazione di un costo fisso di 50,00

Anni interamente trascorsi	Aliquota % applicata
Fino a 1° anno (escluso)	Non riscattabile
Dal 1° anno al 2° anno (escluso)	1,00%
Dal 2° anno al 3° anno (escluso)	0,75%
Dal 3° anno al 4° anno (escluso)	0,50%
Dal 4° in poi	0,00%

##### 5.1.3 COSTI PER RECESSO

La Società applica, in caso di recesso da parte del Contraente, 25 euro a titolo di spese sostenute per l'emissione del contratto.

## 5.2. COSTI APPLICATI MEDIANTE PRELIEVO SUL RENDIMENTO DELLA GESTIONE

Dal rendimento lordo della Gestione Separata "C.Vitanuova" vengono trattenuti 1,40 punti percentuali assoluti.

Inoltre qualora il tasso di rendimento lordo della Gestione Separata stessa dovesse superare il 3,00%, per ogni 0,1% intero superiore al 3,00% si sottrae dal rendimento uno 0,03% di c.d. overperformance.

Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo gravante sui premi, la quota parte percepita mediamente dagli intermediari è pari circa al 43,43%.

## 6 MISURE E MODALITA' DI EVENTUALI SCONTI

Il presente contratto può prevedere sconti in virtù di iniziative commerciali stabilite dalla Società.

## 7 REGIME FISCALE

### *Imposta sui premi*

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono, al momento della stipulazione del presente contratto, soggetti ad imposta.

### *Detrazione fiscale dei premi*

Le assicurazioni sulla vita come la presente non danno diritto ad alcuna detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

### *Tassazione delle somme assicurate*

Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla polizza. Rimane riservata al Contraente e/o Assicurato ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al regime fiscale applicabile derivante dalla sottoscrizione del presente contratto.

Le somme dovute dalla società in dipendenza di questo contratto, se corrisposte in caso di vita dell'assicurato o di decesso, sono soggette ad imposta sostitutiva sull'importo pari alla differenza fra la somma dovuta dalla società e l'ammontare dei premi corrisposti dal contraente afferenti al caso vita.

Tale differenza sarà opportunamente abbattuta attraverso la riduzione della base imponibile determinata in funzione della quota dei proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati.

La società non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a:

- soggetti che esercitano attività d'impresa;
- persone fisiche o enti non commerciali, in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale, qualora gli interessati presentino una dichiarazione relativa alla conclusione del contratto nell'ambito dell'attività commerciale stessa.

Tutte le polizze vita liquidate e corrisposte a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato, sono comunque esenti dall'imposta sulle successioni.

### *Non pignorabilità e non sequestrabilità*

Le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili (art. 1923 C.C.).

### *Diritto proprio del Beneficiario*

Per effetto della designazione fatta dal Contraente, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. In particolare ciò significa che le somme percepite a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 C.C.).

## **D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### **8. MODALITA' DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**

Si rinvia all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

### **9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOSPENSIONE PAGAMENTO PREMI**

Il contratto prevede il versamento di un premio unico pertanto non si può parlare di sospensione del pagamento dei premi.

### **10. RISCATTO E RIDUZIONE**

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e a condizione che l'Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere il riscatto totale del contratto.

#### **La tariffa non prevede sospensione dei versamenti e quindi non prevede un valore di riduzione.**

Si rinvia all'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione del valore di riscatto.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto, precisando che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato. Il Cliente che voglia informazioni sul valore di riscatto può rivolgersi a:

AMISSIMA VITA S.p.A.  
Ufficio Gestione Portafoglio  
Mura di Santa Chiara, 1  
16128 GENOVA GE  
Tel 010.54.98.1; Fax 010.54.98.518  
e-mail: portafoglio.agenzie@amissima.it

### **11. REVOCA DELLA PROPOSTA**

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato, il Contraente ha facoltà, ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs. 209/200, di revocare la propria Proposta di Assicurazione. Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi della Proposta e la dichiarazione che intende revocare la Proposta stessa, indirizzata al seguente recapito: AMISSIMA VITA S.p.A.- Servizio Assunzioni- Mura di Santa Chiara, 1, 16128 GENOVA.

**12. RECESSO****a. DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE**

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui lo Stesso è informato che il contratto è concluso.

Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata indirizzata alla Società, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito:

AMISSIMA VITA S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Mura di Santa Chiara, 1, 16128 GENOVA.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) un importo pari al valore del premio corrisposto.

**b. FACOLTA' DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMPAGNIA**

La presente assicurazione e le relative coperture, ivi inclusi l'adempimento dell'obbligazione di indennizzo dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio economico o servizio di assistenza è garantito solo ed esclusivamente se non in contrasto con un embargo totale o parziale o qualsivoglia sanzione economica, commerciale e finanziaria messa in atto dall'Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Organismo internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove siano applicabili anche al Contraente e/o agli Assicurati e/o ai Beneficiari della presente polizza. In tali casi il contratto si risolve di diritto senza che sia dovuta alcuna somma o altra prestazione da parte della Compagnia.

**13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE**

I pagamenti dovuti dalla Società ai Beneficiari possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento da parte della stessa della documentazione prevista all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.

La Società esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Società e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto.

**Avvertenza:** Fatto salvo quanto previsto al comma 1, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 345 quater, legge n.266 del 2005, gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti ramo vita, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione sopra indicato, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO**

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

**15. LINGUA IN CUI E' REDATTO IL CONTRATTO**

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

**16. RECLAMI**Reclami all'impresa di assicurazione

Per i reclami inerenti al presente contratto di assicurazione, l'Assicurato o qualsiasi altro soggetto legittimato si può rivolgere direttamente per iscritto (a mezzo posta, fax o e-mail) all'Ufficio Reclami della Società:

Amissima Vita S.p.A. (Ufficio Reclami)  
Mura di Santa Chiara 1 – 16128 Genova  
Fax: 010/5498815  
e-mail: [reclamivita@amissimavita.it](mailto:reclamivita@amissimavita.it)

specificando per iscritto e in maniera dettagliata, nome, cognome e domicilio del reclamante, le ragioni e i fatti invocati ed ogni altro elemento utile alla trattazione del reclamo. La Società darà risposta al reclamante entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Reclami relativi ai comportamenti dell'intermediario

- Intermediari iscritti nella sezione A del Registro Unico intermediari (Agenti):  
La società gestirà direttamente i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli agenti di cui si avvale, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori, fornendo un riscontro entro il termine massimo di 45 giorni che può essere sospeso per un massimo di 15 giorni al fine di procedere alle integrazioni istruttorie nei confronti dell'Agente interessato.
- Intermediari iscritti nella sezione B e D del Registro Unico Intermediari (Brokers, Banche, intermediari finanziari)  
Per i reclami inerenti al comportamento dell'Intermediario, o comunque per tutti i reclami che rientrino nella competenza dello stesso, l'Assicurato o qualsiasi altro soggetto legittimato si può rivolgere direttamente all'Intermediario per iscritto, specificando in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati; in particolare per i reclami relativi a Banca Finnat Euroamerica S.p.A., gli stessi possono essere inviati al seguente recapito: [serviziocompliance@finnat.it](mailto:serviziocompliance@finnat.it). In alternativa, il Cliente può inviare

il reclamo all'indirizzo PEC "bancafinnat@pec.finnat.it; oppure contattare il numero 06.69933616-617, o inviare un fax allo 06.6993588 o, infine, inviare raccomandata a/r a Banca Finnat Euroamerica S.p.A., con sede in Roma 00186, Piazza del Gesù n.49 ovvero consegnati personalmente presso le Filiali della Banca, nel qual caso sarà rilasciata al Cliente apposita ricevuta. L'Intermediario darà risposta al reclamante entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del reclamo, oppure trasmetterà il reclamo (qualora non di sua competenza) alla Società (mettendo in conoscenza l'Assicurato), la quale provvederà a riscontrare nei limiti temporali sopra indicati.

#### Reclami all'IVASS

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni (sia da parte dell'impresa di assicurazione che da parte dell'Intermediario), potrà rivolgersi per iscritto a: IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all'IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso al fax 06.42133206. La presentazione del reclamo può avvenire anche via PEC all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it. In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF. I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dallo stesso;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

Potranno essere, altresì, inviati ad Ivass i reclami relativi all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del decreto e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.

È possibile reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami alla Società ed all'IVASS (e relative procedure) sul sito internet [www.ivass.it](http://www.ivass.it), sezione "Per il consumatore – Come presentare un reclamo", ove sono disponibili anche un facsimile di reclamo da scaricare per l'invio dei reclami alle imprese ed un facsimile di reclamo da scaricare per l'invio dei reclami all'IVASS. Si ricorda che Ivass non tratta, i reclami su questioni per le quali è già stata adita l'Autorità Giudiziaria

#### Sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- arbitrato, qualora espressamente previsto dalle condizioni di polizza;
- Per reclami inerenti la sottoscrizione ed il collocamento di prodotti di Ramo III (Index Linked, Unit Linked) e di Ramo V (Capitalizzazione) è previsto il sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie: "Arbitro per le controversie finanziarie" istituito da CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016

Il ricorso può essere proposto dall'Investitore personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore, quando:

- non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- sia stato preventivamente presentato reclamo alla Compagnia e sia stata fornita dalla stessa espressa risposta, oppure siano decorsi più di 60 giorni dalla presentazione del reclamo, senza che la Compagnia abbia dato comunicazione delle proprie considerazioni all'Investitore.

Il ricorso all'ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro (9 gennaio 2017), entro un anno da tale data.

Per maggiori dettagli anche in merito alle condizioni di ricevibilità, modalità di predisposizione e trasmissione del ricorso all'Arbitro, si rinvia al sito web dell'ACF [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it).

#### **17. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO**

La Società si impegna ad inviare al Contraente, entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- importo del premio versato al perfezionamento del contratto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;

- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento trattenuto dalla Società, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

## 18. CONFLITTO DI INTERESSI

### NATURA DEI CONFLITTI D'INTERESSE

In linea generale, i conflitti di interessi possono nascere in relazione ai rapporti partecipativi che sussistono tra società facenti parte del Gruppo Apollo, e che possono operare sui mercati finanziari nazionali ed internazionali. Aree di potenziale conflitto possono essere rappresentate dalle politiche di investimento e di gestione sia per quanto concerne le scelte d'investimento relativamente agli strumenti finanziari, che per quanto riguarda le scelte di gestione per il tramite di accordi con Società che possono direttamente o indirettamente essere riconducibili al gruppo Apollo.

Conflitti di interessi possono nascere anche in ambito di distribuzione dei contratti assicurativi, per le remunerazioni corrisposte ai diversi intermediari.

Le procedure di gestione dei conflitti di interessi seguite dalla Società sono rivolte a limitare lo scambio di informazioni tra soggetti coinvolti in attività in potenziale conflitto, cui viene imposto l'obbligo di non scambiare informazioni ottenute nell'ambito della propria attività lavorativa.

Inoltre, le politiche d'investimento prevedono limiti, totali o parziali, in base alle specifiche tipologie di attivo ed ai rispettivi parametri di rischio.

### PRINCIPI DI GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

La Società e gli altri soggetti prestatori di servizi ai fini della gestione dei conflitti d'interesse assumono **l'impegno ad operare, pur in presenza di inevitabili condizioni di conflitti di interesse, in modo da non recare pregiudizio** al contraente ed al fine di ottenere il miglior risultato possibile. Essi operano in modo da contenere i costi a carico dei contraenti e si astengono dal proporre operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi.

La Società si astiene inoltre da ogni comportamento che avvantaggi alcuni clienti a danno di altri. L'attività di gestione finanziaria viene svolta in modo da **garantire le migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni**.

I responsabili delle singole strutture aziendali sono incaricati di vigilare sull'insorgenza di conflitti di interessi derivanti dall'operatività effettuata dalla struttura e dalle risorse da essi coordinate.

Nell'ambito del perimetro di attività e dell'autonomia ad essi riconosciuta, gli uffici incaricati di mansioni di Controllo Interno hanno facoltà di eseguire verifiche ed altre attività di controllo opportune al governo dei conflitti d'interessi, in particolare il rispetto e la regolare applicazione delle procedure adottate per la gestione e l'eventuale disclosure dei conflitti d'interessi individuati.

Di seguito sono descritte le principali casistiche identificabili quali fattori di potenziale conflitto di interessi.

#### a. Gestione degli attivi

La società gestisce le attività a copertura delle riserve tecniche.

La Società opera in modo da evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi e realizza un monitoraggio continuo delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse.

#### b. Investimenti

Il patrimonio delle Gestioni Separate può essere investito anche in strumenti finanziari emessi e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Apollo o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti. La quota massima detenibile di strumenti finanziari della specie è, come si evince dal Regolamento della Gestione Separata, ove presente, soggetta ad un limite massimo del 20% che l'impresa intende rispettare a tutela dei Contraenti.

#### c. Retrocessione di commissioni

Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto, la Società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi.

Comunque, la Società si impegna a riconoscere ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati. L'impegno della Società è in ogni caso volto ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

#### d. Negoziazione di titoli effettuata con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti.

Le operazioni di compravendita possono essere effettuate anche con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, tutte le operazioni saranno eseguite alle migliori condizioni di mercato.

La Società in ogni caso si impegna in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.

**E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI**

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità dei versamenti ed età dell'assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 2%. La misura di rivalutazione è ottenuta sottraendo dal tasso di rendimento un'aliquota fissa trattenuta dalla Società pari a 1,40 punti percentuali assoluti.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Il prodotto Amissima Private si caratterizza per la corresponsione del premio in un'unica soluzione e di conseguenza non prevede la sospensione dei versamenti e quindi alcun valore di riduzione.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sotto riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) IPOTESI DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0,00%;
- Età del Assicurato: qualsiasi da 18 a 85 anni;
- Sesso dell'Assicurato: qualsiasi;
- Durata fissa: 10 anni;
- Capitale assicurato iniziale: Euro 49.475,25

Anni	Premio Unico	Capitale assicurato fine anno	Capitale assicurato caso morte alla fine dell'anno (*)	Valore di riscatto alla fine dell'anno (*)
1	50.000,00	49.475,25	49.475,25	48.244,77
2		49.475,25	49.475,25	47.688,89
3		49.475,25	49.475,25	47.139,12
4		49.475,25	49.475,25	46.712,28
5		49.475,25	49.475,25	46.057,61
6		49.475,25	49.475,25	45.412,10
7		49.475,25	49.475,25	44.775,63
8		49.475,25	49.475,25	44.148,07
9		49.475,25	49.475,25	43.529,30
10		49.475,25	49.475,25	49.475,25

(\*) I valori devono intendersi calcolati alla fine dell'annualità assicurativa e sono calcolati al lordo delle imposte di legge.

**L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Per effetto dei costi, il Contraente si assume il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.**

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCOATTO IN BASE A:

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 2,00%;
- Et  del Assicurato: qualsiasi da 18 a 85 anni;
- Sesso dell'Assicurato: qualsiasi;
- Durata fissa: 10 anni.
- Capitale assicurato iniziale: Euro 49.475,25
- Minimo Trattenuto sul rendimento 1,40 punti percentuali assoluti;
- Tasso di rendimento retrocesso: 0,60%;


Anni	Capitale assicurato Iniziale	Capitale assicurato fine Anno	Capitale assicurato caso morte alla fine dell'anno (*)	Valore di riscatto alla fine dell'anno (*)
1	50.000,00	49.772,10	49.772,10	49.224,38
2		50.070,73	50.070,73	49.645,20
3		50.371,16	50.371,16	50.069,30
4		50.673,39	50.673,39	50.623,39
5		50.977,43	50.977,43	50.927,43
6		51.283,29	51.283,29	51.233,29
7		51.590,99	51.590,99	51.540,99
8		51.900,54	51.900,54	51.850,54
9		52.211,94	52.211,94	52.161,94
10		52.525,21	52.525,21	52.525,21

(\*) I valori devono intendersi calcolati alla fine dell'annualit  assicurativa e sono calcolati al lordo delle imposte di legge.

Amissima Vita S.p.A. consegner  il progetto esemplificativo delle prestazioni rielaborato in forma personalizzata in base ai dati dell'Assicurato prima della sottoscrizione della Polizza.

**Amissima Vita S.p.A.   responsabile della veridicit  e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

AMISSIMA VITA S.p.A.  
L'Amministratore Delegato e  
Direttore Generale





## Condizioni di Assicurazione

### INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 01/05/2018

#### TARIFFA V367

##### ART. 1 PRESTAZIONI GARANTITE

Il presente contratto di assicurazione sulla vita, a premio unico garantisce le seguenti tipologie di prestazioni:

- in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza;
- la possibilità di ottenere riscatti totali o parziali, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, calcolati con le modalità indicate all'Art.5;
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

##### PRESTAZIONI IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO A SCADENZA

Amissima Vita S.p.A. pagherà, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, ai Beneficiari designati in polizza o, in mancanza, agli eredi, il capitale assicurato aumentato degli incrementi da rivalutazione derivanti dai risultati annui conseguiti fino alla scadenza dalla specifica Gestione Separata cui la forma assicurativa è collegata, denominata C.Vitanuova.

##### PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO PRIMA DELLA SCADENZA

Amissima Vita S.p.A. pagherà, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente o, in mancanza, agli eredi, un capitale pari al capitale assicurato quale risulta all'ultimo anniversario di polizza trascorso, ulteriormente rivalutato in base al risultato conseguito dalla Gestione Separata dall'ultimo anniversario di Polizza alla ricorrenza mensile della data di decorrenza che precede o coincide con la data del decesso.

Ad ogni ricorrenza della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza precedente viene rivalutato dalla Società secondo le modalità previste nel punto 3.1 Clausola di Rivalutazione.

##### PRESTAZIONI IN CASO DI RISCOATTO TOTALE E PARZIALE

In caso di richiesta di riscatto totale o parziale, sempreché l'Assicurato sia in vita e sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza contrattuale, la Compagnia corrisponderà al Contraente l'importo di riscatto totale al netto delle penalità di riscatto e delle imposte applicabili così come descritte agli articoli 5 e 15 delle Condizioni di Assicurazione.

Il riscatto è esercitabile anche in forma parziale alle medesime condizioni previste per il riscatto totale.

Limitatamente alle **prestazioni in caso di riscatto totale o parziale non è previsto alcun rendimento minimo garantito**. Pertanto la Società non garantisce il consolidamento annuale delle prestazioni in caso di riscatto totale e parziale; ciò comporta che la partecipazione agli utili, una volta dichiarata ed attribuita annualmente al Contraente, **non resta definitivamente acquisita sul contratto**.

**Si evidenzia che il valore liquidato dalla Compagnia sia in caso di decesso che in caso di riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati.**

Le garanzie cessano dopo 10 anni e pertanto il contratto rimane in vigore fino alla scadenza o si estingue prima in caso di decesso dell'assicurato oppure quando il Contraente ne chieda la liquidazione attraverso il riscatto totale.

##### ART. 2 LIMITI DI ETÀ DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE

Alla decorrenza del contratto, l'età minima dell'Assicurato è 18 anni, quella massima è 85 anni compiuti, l'età minima del Contraente è 18 anni, quella massima è 90 anni compiuti.

##### ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del Contratto è inderogabilmente fissa e pari a 10 anni.

##### ART. 4 RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

##### ART. 5 RISCOATTO

Su richiesta scritta del Contraente il contratto può essere riscattato interamente o parzialmente, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza.

In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del contratto mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Il valore di riscatto totale è ottenuto applicando al capitale assicurato, rivalutato alla ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data di riscatto, le percentuali indicate nella seguente tabella, che variano in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto:



Anni interamente trascorsi	Aliquota % applicata
Fino a 1° anno (escluso)	Non riscattabile
Dal 1° anno al 2° anno (escluso)	1,00%
Dal 2° anno al 3° anno (escluso)	0,75%
Dal 3° anno al 4° anno (escluso)	0,50%
Dal 4° in poi	0,00%

La modalità di calcolo in caso di riscatto parziale è la medesima del riscatto totale, le penalità verranno applicate unicamente alla parte di capitale che si intende riscattare ed è prevista l'aggiunta di un costo fisso di € 50.00.

Se il riscatto parziale implicasse un disinvestimento di capitale tale per cui il valore residuo della polizza, al netto della somma liquidata, fosse inferiore ad € 20.000,00 allora la polizza dovrà essere riscattata per il suo intero valore. Il capitale verrà rivalutato secondo le modalità previste dal punto 3.1 Clausola di Rivalutazione delle Condizioni di Assicurazione.

#### ART. 6 OPZIONI

Il presente contratto non prevede opzioni contrattuali.

#### ART. 7 MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

Il contratto si considera perfezionato, a condizione che sia stato effettuato il pagamento del premio, all'atto della consegna al Contraente dell'esemplare di Polizza che va sottoscritto dal Contraente e dall'Assicurato (se diverso dal Contraente) o, in mancanza, al ricevimento della comunicazione scritta inviata dalla Società contenente l'accettazione della Proposta.

Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno in cui il contratto è perfezionato, oppure, dalle ore 24 del giorno di effetto stabilito, se successivo alla data di perfezionamento.

#### ART. 8 BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 C.C., successivamente alla stipulazione del contratto, è possibile modificare o revocare la designazione del beneficiario con dichiarazione scritta comunicata all'Assicuratore direttamente a mezzo posta o tramite l'Intermediario. La revoca o la modifica possono essere fatte anche con testamento, a condizione che il testatore abbia espressamente attribuito la somma dovuta in forza della polizza vita a favore di una determinata persona ovvero abbia comunque espresso chiaramente la propria volontà di modificare o revocare la designazione del beneficiario richiamando la polizza stipulata.

Ai sensi dell'art. 1921 C.C., la revoca o la modifica del beneficio non può essere fatta:

- dagli eredi dopo la morte del Contraente;
- dopo che si è verificato l'evento, qualora il Beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio;
- quando il Contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca e il Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio, purché la rinuncia del Contraente e la dichiarazione del Beneficiario siano comunicate per iscritto all'Assicuratore. In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

**Al fine di essere certi che le somme dovute vengano effettivamente rimosse, si consiglia di: informare i beneficiari dell'esistenza del contratto, di evitare designazioni generiche dando preferenza ad indicazioni nominative, fornendo tutte le informazioni utili – indirizzo, recapito telefonico, email - per consentire alla Società l'identificazione in caso di liquidazione.**

#### ART. 9 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

#### ART. 10 MODALITÀ DEI VERSAMENTI

A fronte delle garanzie esposte, il Contraente paga un premio unico alla sottoscrizione del contratto.

Tale premio, non potrà essere di importo inferiore ad euro 50.000,00 né superiore ad euro 3.000.000,00 (singolo premio o cumulo premi)

Il Contraente ha facoltà di effettuare versamenti integrativi, di importo minimo pari a Euro 10.000,00, in qualsiasi momento della vita del contratto. Il diritto fisso di emissione, pari a Euro 25 sarà applicato solo sul premio unico all'atto di emissione del contratto e non sui versamenti successivi.

In dipendenza del cumulo premi complessivamente versato nella vita del contratto, compreso quello in pagamento (accumulo premi), fermo restando che l'esercizio del riscatto parziale riduce in proporzione il cumulo premi raggiunto, vengono applicati carichi di gestione decrescenti indicati nella seguente tabella:

Da a		Caricamento %
€ 50.000	€ 249.999	1,00%
€ 250.000	€ 499.999	0,85%
€ 500.000	€ 3.000.000	0,35%

#### ART. 11 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto; i suddetti documenti nei diversi casi sono:

**a) Per la liquidazione del capitale maturato in caso di vita dell'Assicurato:**

- originale di Proposta/Polizza ed eventuali appendici;
- richiesta di liquidazione da parte degli aventi diritto in carta semplice, con possibilità a discrezione dei soggetti predetti, di utilizzare un apposito modulo messo a disposizione dalla Società;
- copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale del Contraente e di ciascun Beneficiario;
- modello FATCA/CRS.

Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a recarsi presso l'Agenzia che gestisce il contratto oppure invii la richiesta direttamente alla Società:

- modello Adeguata verifica a distanza del Beneficiario – persona fisica e persona giuridica - debitamente compilato, sottoscritto e validato da un Intermediario abilitato e/o dalle Autorità competenti e gli allegati richiesti. Il modello potrà essere reperito sul sito della Società [www.amissimavita.it](http://www.amissimavita.it) nella Sezione Contatti/Liquidazione Polizze Vita oppure potrà essere richiesto alla Società, la quale provvederà ad inviarlo al richiedente via posta o via email.

**b) Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, si devono consegnare:**

- richiesta di liquidazione da parte degli aventi diritto in carta semplice, con possibilità a discrezione dei soggetti predetti, di utilizzare un apposito modulo messo a disposizione dalla Società;
- copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
- certificato di morte;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio atta ad identificare gli aventi diritto alla liquidazione delle prestazioni assicurate, qualora nel contratto ne sia stata fatta menzione generica, ed a comprovare se l'Assicurato abbia o meno redatto testamento (in caso affermativo copia del testamento pubblicato);
- se tra i beneficiari vi sono minori: Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione del capitale e ne determini l'impiego.
- modello FATCA/CRS.

Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a recarsi presso l'Agenzia che gestisce il contratto oppure invii la richiesta direttamente alla Società:

- modello Adeguata verifica a distanza del Beneficiario – persona fisica e persona giuridica - debitamente compilato, sottoscritto e validato da un Intermediario abilitato e/o dalle Autorità competenti e gli allegati richiesti. Il modello potrà essere reperito sul sito della Società [www.amissimavita.it](http://www.amissimavita.it) nella Sezione Contatti/Liquidazione Polizze Vita oppure potrà essere richiesto alla Società, la quale provvederà ad inviarlo al richiedente via posta o via email.

La Società si impegna ad eseguire il pagamento entro il termine di trenta giorni, e comunque non oltre i termini di legge, a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta; decorsi i termini di legge sono dovuti gli interessi di mora a favore del Contraente o dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o l'Intermediario della Società che ha in gestione il contratto.

Si rammenta che nel caso in cui gli aventi diritto non reclamino la prestazione entro dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art.1 comma 345 quater, legge n.266 del 2005, gli importi dovuti saranno devoluti al "Fondo rapporti dormienti".

#### ART. 12 PRESTITI

In nessun caso il contratto prevede l'erogazione di prestiti.

#### ART. 13 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano:

- da quanto stabilito nella Polizza e nelle presenti Condizioni di Assicurazione;
- da eventuali Appendici firmate dalla Società stessa.

#### ART. 14 TASSE E IMPOSTE

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

**ART. 15 REVOCA DELLA PROPOSTA**

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato, il Contraente ha facoltà, ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs. 209/200, di revocare la propria Proposta di Assicurazione. Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi della Proposta e la dichiarazione che intende revocare la Proposta stessa, indirizzata al seguente recapito: AMISSIMA VITA S.p.A.- Servizio Assunzioni- Mura di Santa Chiara, 1 16128 GENOVA.

**ART. 16 RECESSO****16.1 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE**

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui lo Stesso è informato che il contratto è concluso.

Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata indirizzata alla Società, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito:

AMISSIMA VITA S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Mura di Santa Chiara, 1 16128 GENOVA.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) un importo pari al valore del premio corrisposto.

**16.2 FACOLTÀ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMPAGNIA**

La presente assicurazione e le relative coperture, ivi inclusi l'adempimento dell'obbligazione di indennizzo dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio economico o servizio di assistenza è garantito solo ed esclusivamente se non in contrasto con un embargo totale o parziale o qualsivoglia sanzione economica, commerciale e finanziaria messa in atto dall'Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Organismo internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove siano applicabili anche al Contraente e/o agli Assicurati e/o ai Beneficiari della presente polizza. In tali casi il contratto si risolve di diritto senza che sia dovuta alcuna somma o altra prestazione da parte della Compagnia.

**ART. 17 PRESCRIZIONE**

Fatto salvo quanto previsto al comma 1, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art.1 comma 345 quater, legge n. 266 del 2005, gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti ramo vita, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione sopra indicato, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**ART. 18 FORO COMPETENTE**

Per le controversie relative al presente contratto, è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o dei Beneficiari.

**ART. 19 MEDIAZIONE CIVILE**

Si rammenta che il D.Lgs. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Si rinvia al decreto sopraindicato, oltreché al decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modifiche ed integrazioni. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a: Amissima Vita S.p.a., Mura di Santa Chiara, 1 - 16128 Genova, e-mail: [mediazione@amissimavita.it](mailto:mediazione@amissimavita.it), pec: [legale.vita@pec.amissima.it](mailto:legale.vita@pec.amissima.it), oppure: [mediazione.vita@pec.amissima.it](mailto:mediazione.vita@pec.amissima.it).

**ART. 20 RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB**

La Società, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 22 comma 8 del D.L. 18/10/2012, n. 179 convertito con Legge 17/12/2012, n. 221, ha predisposto nella home page del sito internet [www.amissimagruppo.it](http://www.amissimagruppo.it) l'apposita area riservata "Le mie polizze", attraverso la quale il Contraente potrà accedere alla Sua posizione assicurativa.

**3.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE**

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni di seguito indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento "C.VITANUOVA", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

**A. MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE**

La Società determina il rendimento annuo da attribuire alla polizza pari al rendimento effettivo annuo della Gestione Separata dal quale vengono trattenuti (sottratti) 1,40 punti percentuali assoluti.

Per tasso di rendimento effettivo annuo della Gestione Separata si intende quello realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di rivalutazione.

Qualora il rendimento della Gestione Separata sia superiore al 3,00% (Overperformance), il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,03 punti percentuali assoluti per ogni un decimo di punto percentuale (0,10%) superiore tale soglia.

La misura annua di rivalutazione può essere negativa in caso di riscatto, per effetto del meccanismo di sottrazione suddetto. In caso di decesso ed a scadenza, i capitali assicurati rivalutati saranno almeno pari ai rispettivi capitali assicurati iniziali ed il rendimento annuo sarà garantito.

Per la liquidazione del capitale assicurato in caso di riscatto totale o parziale il tasso annuo di rendimento della Gestione Separata da utilizzare è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con anniversario nel mese in cui è pervenuta la richiesta di riscatto.

## B. MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente verrà rivalutato incrementandolo sulla base del tasso annuo di rivalutazione fissato a norma del punto A. Ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, l'aumento di capitale verrà comunicato al Contraente.

In caso di liquidazione del contratto a seguito di riscatto totale o decesso dell'Assicurato, la rivalutazione maturata è ottenuta applicando il tasso di rendimento fissato a norma del punto A in proporzione ai giorni intercorsi dall'ultima ricorrenza annuale fino alla ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data di riscatto o di decesso dell'Assicurato.

### 3.2 REGOLAMENTO GESTIONE SEPARATA "C.VITANUOVA"

**Art. 1** – Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Amissima Vita S.p.A., che viene contraddistinta con il nome GESTIONE SEPARATA C.VITANUOVA ed indicata di seguito con la sigla "C.VITANUOVA".

**Art. 2** – La valuta di denominazione della gestione C.VITANUOVA è l'Euro.

**Art. 3** – Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della C.VITANUOVA decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

**Art. 4** – L'obiettivo della gestione è la conservazione del patrimonio ed il suo graduale e costante incremento nel medio-lungo periodo, adottando le politiche di investimento di seguito riportate:

- i) la Società investe le risorse principalmente in strumenti finanziari di tipo obbligazionario denominati in Euro e negoziati in mercati regolamentati, aventi rating creditizio di livello investment grade e connotati da un elevato grado di liquidabilità, puntando ad una diversificazione per settori, emittenti e scadenze;
- ii) gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario riguardano principalmente titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti;
- iii) la Società investe una parte residuale delle risorse nel settore immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore;
- iv) al fine di assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, viene limitato fino ad un massimo del 20% del valore di mercato del portafoglio complessivo la quota di investimenti in titoli obbligazionari emessi o garantiti da soggetti appartenenti ad Apollo Global Management o dallo stesso controllati;
- v) l'eventuale impiego di altri strumenti finanziari, compresi strumenti finanziari derivati, può avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti azionari	massimo 10%
Investimenti immobiliari	massimo 5%
Altri investimenti	massimo 35%

**Art. 5** – La gestione separata C.VITANUOVA raccoglie le risorse relative a diverse tipologie di polizze e, quindi, di segmenti di clientela, che la Società commercializza nel tempo senza particolari specificità.

**Art. 6** – Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazione rivalutabili collegati alla Gestione, in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

**Art. 7** – Il presente regolamento è conforme alle norme stabilite dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3/6/2011, e potrà essere oggetto di eventuali modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con l'esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per l'assicurato. Il presente regolamento potrà essere modificato anche in caso di fusione o scissione della gestione separata, come disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 14 del 18/2/2008 e succ. modif.

**Art. 8** – Sulla gestione C.VITANUOVA gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

**Art. 9** – Eventuali utili, derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione, verranno attribuiti alla gestione separata.

**Art. 10** – Il rendimento annuo della C.VITANUOVA per l'esercizio relativo alla certificazione indicato all'Art. 11, si ottiene rapportando il risultato finanziario calcolato al termine di ciascun mese di calendario della C.VITANUOVA di quel periodo, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, al valor medio della C.VITANUOVA nello stesso periodo. Per risultato finanziario

della C.VITANUOVA si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo come sopra indicato – compresi gli utili e le perdite di realizzo – per la quota di competenza della C.VITANUOVA, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese di cui all'Art. 8. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività della C.VITANUOVA e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella C.VITANUOVA per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio della C.VITANUOVA si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito e della consistenza media annua di ogni altra attività della C.VITANUOVA. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella C.VITANUOVA ai fini della determinazione del rendimento della C.VITANUOVA. La Società si riserva di apportare al presente Articolo le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.

**Art. 11** – La gestione C.VITANUOVA è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 24/02/98 n. 58 e succ. modif., la quale attesta la rispondenza della C.VITANUOVA al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, i rendimenti quali descritti dal precedente Art. 10 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche. L'esercizio relativo alla certificazione annuale decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

**Art. 12** – Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

## Glossario

### DOCUMENTO AGGIORNATO AL 01/01/2018

- **SOCIETÀ:** la Società di Assicurazione Amissima Vita S.p.A.
- **CONTRAENTE:** persona, fisica o giuridica, che stipula il contratto con la Società impegnandosi alla corresponsione del premio.
- **ASSICURATO:** la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- **BENEFICIARIO:** persona fisica o giuridica, designata in polizza dal Contraente, che riceve la prestazione prevista dal contratto. Il Beneficiario può coincidere o meno con il Contraente.
- **PROPOSTA:** documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in veste di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle condizioni in esso indicate.
- **DATA DI PERFEZIONAMENTO:** data di pagamento del premio con accettazione della proposta da parte della Società o l'invio della polizza sottoscritta dalla Società.
- **DECORRENZA DEL CONTRATTO:** data dalla quale si intendono valide ed efficaci le prestazioni dedotte nel contratto.
- **DURATA DEL CONTRATTO:** periodo di validità del contratto, vale a dire l'intera vita dell'Assicurato.
- **PREMIO:** importo versato dal Contraente alla Società.
- **VERSAMENTO INTEGRATIVO:** premio che il Contraente ha facoltà di versare in qualsiasi momento per integrare i versamenti.
- **CARICAMENTI:** parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.
- **GESTIONE SEPARATA:** fondo creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al novero delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che abbiano sottoscritto polizze rivalutabili.
- **PERIODO DI OSSERVAZIONE (GESTIONE SEPARATA):** periodo di riferimento in riferimento al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione separata.
- **PUNTI PERCENTUALI ASSOLUTI TRATTENUTI:** punti percentuali assoluti che la Società può trattenere (sottrarre) dal rendimento finanziario della gestione separata.
- **OVERPERFORMANCE:** eventuale maggiorazione dei punti percentuali assoluti trattenuti dalla Società sul rendimento della Gestione Separata qualora il rendimento lordo della Gestione Separata stessa consegua un risultato superiore ad un valore predeterminato.
- **RISCATTO TOTALE:** facoltà del Contraente di estinguere la polizza, con conseguente liquidazione dell'importo dovuto.
- **RISCATTO PARZIALE:** facoltà del Contraente di incassare parzialmente il valore di riscatto maturato sulla polizza;

**DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30/06/03****INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003**

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d'ora innanzi "il Decreto Legislativo"), AMISSIMA VITA intende informarla in merito ai punti sotto indicati.

**1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI**

I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipula di un contratto.

I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce "sensibili": tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all'adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.

**2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità:

A) connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (ad esempio, per antiriciclaggio);

B) di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

C) di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, non strettamente legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla Società e dai soggetti di cui al successivo punto 4), lettera c).

**3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza.

**4. COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI**

In relazione alle attività svolte da AMISSIMA VITA può essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte dalla nostra Società:

*a) Comunicazioni obbligatorie:*

sono quelle comunicazioni che la Società è tenuta a effettuare in base a leggi, regolamenti, normativa comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, Anagrafe Tributaria); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S., C.C., C.d.F., VV.UU.), organismi associativi ANIA e consorzi propri del settore assicurativo (CIRT).

*b) Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente:*

rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l'esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e SIM); legali, periti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi per il quietanzamento; società di servizi informatici o di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società di servizi postali.

*Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle lettere a) e b) del presente punto, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell'informativa stessa.*

*c) Comunicazioni strumentali all'attività della ns. Società:*

è ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a Società che collaborano con AMISSIMA VITA, ad esempio le società del Gruppo BANCA CARIGE, società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti, che possano offrire servizi di qualità alla ns. Clientela.

Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di "Titolari" autonomi del trattamento.

*Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente informativa. Un eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico, ma preclude l'opportunità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale da parte della ns. Società e delle Società che collaborano con noi.*

**5. DIFFUSIONE DEI DATI**

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.

**6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all'estero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione.

In ogni caso, non è previsto trasferimento all'estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).

**7. DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 del D.LGS. 196/2003 (DIRITTI DELL'INTERESSATO)**

La informiamo che l'art. 7 del Codice conferisce ad ogni Interessato taluni specifici diritti, e in particolare:

- di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi;
- di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

**8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

- Titolare del trattamento dei dati personali è AMISSIMA VITA S.p.A., con sede in Mura di Santa Chiara, 1 - 16128 Genova - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
- Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l'Ufficio del Garante.
- Le richieste di cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al responsabile della Privacy presso la Sede della Società.
- Infine, i suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).